



COMUNE DI MELIZZANO

Provincia di Benevento

Ordinanza Sindacale n. 16 del 13/06/2024

Oggetto: ORDINANZA DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI

IL SINDACO

Considerato che tra le attribuzioni del Sindaco rientrano quelle di adottare provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare potenziali pericoli che minacciano l'igiene e la salute pubblica, mediante interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Preso atto delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini, determinato dagli inconvenienti derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide e solide dei cani, nei luoghi pubblici e a uso pubblico;

Preso atto che il fenomeno è costantemente in aumento e si concentra principalmente nel centro storico e nelle aree gioco riservate ai bambini e alle bambine;

Tenuto conto che le deiezioni liquide e solide, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, arredi in piazze, parchi e aree verdi, rilasciano sgradevoli odori persistenti in particolar modo nei periodi di scarse precipitazioni e temperature elevate, possono anche essere causa di potenziali problemi di natura igienico sanitaria;

Considerato che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Visti gli articoli 7bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge del 7 agosto del 1990 n. 241;

ORDINA

Ai proprietari e/o detentori di cani a qualsiasi titolo di rispettare le seguenti prescrizioni su tutto il territorio comunale:

- a) È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni e alla successiva pulizia dei luoghi pubblici coinvolti: strade, marciapiedi, piazze, parchi e aree verdi;
- b) È fatto obbligo di portare sempre con sé strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale;
- c) È fatto obbligo di essere sempre muniti di un contenitore con acqua per dilavare le deiezioni e le minzioni dell'animale;
- d) È fatto obbligo di esibire, su richiesta dei soggetti incaricati al controllo della presente ordinanza, le attrezzature sopra indicate;
- e) È fatto divieto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini e bambine.

SANZIONI

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, fatte salve le eventuali responsabilità penali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00, estinguibile in via breve con € 50,00 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L. 689/81); nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione, potendo applicare anche più sanzioni cumulando gli articoli violati.

AVVERTE

che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale di Melizzano programmi servizi mirati a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

INFORMA

Che verso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. 1034 /71 ovvero entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24.11.71 n. 1199.

Dalla Casa Comunale, 13/06/202



IL SINDACO

F.TO Dott. Francesco GALIETTA